

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 13 CTS SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO (agg.to con modifiche dell'art. 4 D.Lgs. 105/2018)

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto *gestionale*, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di gestionale bilancio, l'andamento economico e dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 13 CTS SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO (agg.to con modifiche dell'art. 4 D.Lgs. 105/2018)

4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice Civile
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile
6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di cui all'articolo 6 seconda dei casi, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota nella relazione di missione integrativa al bilancio.
7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle Imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 13 CTS SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO **(agg.to con modifiche dell'art. 4 D.Lgs. 105/2018)**

Commi 1 e 2 disposizione obbligatoria (O – S)

Individuazione organi sociali competenti a porre in essere adempimenti connessi al bilancio d'esercizio con riguardo alla sua predisposizione ed approvazione oltre che per ulteriori adempimenti (es. pubblicazione)

Comma 6 disposizione obbligatoria (O – S)

Adeguamento obbligatorio se le attività diverse sono previste dallo statuto

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 14 CTS BILANCIO SOCIALE

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 14 CTS BILANCIO SOCIALE

Comma 1 disposizione obbligatoria (O – S)

Individuazione organi sociali competenti a porre in essere adempimenti connessi al bilancio sociale con riguardo alla sua predisposizione ed approvazione oltre che per ulteriori adempimenti (pubblicazione) del bilancio d'esercizio

Adeguamento obbligatorio in caso di raggiungimento delle soglie

Attesa decreto per modelli che potrà differenziarsi per attività, tipologie e dimensioni degli enti.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 15 CTS LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalita' previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 15 CTS LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Comma 3 disposizione obbligatoria (O – S)

Previsione in concreto delle modalità con cui il diritto degli associati di esaminare i libri sociali venga esercitato.

Esempio: prevedere l'accesso alla sede sociale previo avviso al Segretario o al soggetto tenutario dei libri

Adeguamento obbligatorio

CODICE DEL TERZO SETTORE — ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 17 CTS VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (agg.to con modifiche dell'art. 5 D.Lgs. 105/2018)

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

CODICE DEL TERZO SETTORE — ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 17 CTS VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (agg.to con modifiche dell'art. 5 D.Lgs. 105/2018)

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.

CODICE DEL TERZO SETTORE — ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 17 CTS VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (agg.to con modifiche dell'art. 5 D.Lgs. 105/2018)

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 17 CTS VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO **(agg. to con modifiche dell'art. 5 D.Lgs. 105/2018** **Disposizione obbligatoria (O – S)**

Obbligatorietà della rimozione di eventuali previsioni statutarie difformi dalla legge per gli enti che si avvalgono di volontari

La previsione è riferita soprattutto a ODV e APS o anche ad altra categoria.

Ove non presenti le clausole andranno previste e disciplinate

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 23 CTS PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Disposizione derogatoria (D – S) prevedendo in capo ad un organo diverso da quello amministrativo l'ammissione (Presidente?)

Non derogabile la previsione di dare comunicazione all'interessato né l'annotazione a libro soci (vedi anche art. 15 c. 1) e nemmeno la procedura che parte dalla richiesta espressa dell'interessato.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 23 CTS PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Disposizione derogatoria (D – S) per quanto riguarda il termine

Non derogabile la mancanza della motivazione all'interessato in contrasto con i requisiti e la procedura per ammissione di un nuovo associato .

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 23 CTS PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Disposizione derogatoria (D – S) per quanto riguarda il termine e l'individuazione di un altro organo che si pronunci sul ricorso (ex Consiglio Direttivo, Consiglio di Amministrazione, Collegio Probiviri)

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 24 CTS ASSEMBLEA

1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

Disposizione derogatoria (D – S) per quanto riguarda il termine

Scelte rispettando il principio di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati per i quali il termine potrà essere:

- non contemplato
- ridotto

Norma **non derogabile** in peggio per l'associato quindi il termine non dovrà mai essere aumentato

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 24 CTS ASSEMBLEA

2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano **enti del Terzo settore** l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Disposizione facoltativa (F – NS) per quanto riguarda il secondo periodo

Art. 2373 C.C. conflitto di interessi

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 24 CTS ASSEMBLEA

3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell' articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Disposizione derogatoria (D – S) con analogia al comma 1: dubbio interpretativo

Art. 2372 4 e 5 comma C.C. rappresentanza in assemblea (vedi note)

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 24 CTS ASSEMBLEA

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

Disposizione facoltativa (F – NS) per mezzi telecomunicazione, voto elettronico e per corrispondenza e assemblee separate

CODICE DEL TERZO SETTORE — ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 25 CTS COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 25 CTS COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

Disposizione obbligatoria (O – S)

Competenze che riguardano la vita ordinaria e straordinaria dell'ente

Necessaria individuazione puntuale delle due forme di assemblea (ordinaria e straordinaria) con specifica dei quorum e delle maggioranze (semplice o qualificata) e delle materie ad esse riferite.

Nessuna specifica = rimando all'art. 21 del Codice Civile

Consentita dall'art. 21 un diverso quorum per modifica statuto – no deroga per maggioranze scioglimento ente

Principio democratico = quorum qualificato per modifiche statutarie

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 25 CTS COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

Art. 21 Codice Civile

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 26 CTS ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile

Disposizione obbligatoria (O – S)

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 26 CTS ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.

Disposizione facoltativa (F – NS)

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 26 CTS ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Comma 7 - **Disposizione obbligatoria (O – S)**

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 26 CTS ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora l'organo di amministrazione abbia natura collegiale, lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento dello stesso ovvero

- quorum di validità delle sedute
- eventuale necessità di maggioranze qualificate per assumere deliberazioni
- demandare le stesse regole di funzionamento ad appositi regolamenti interni

Prevedere sempre numero dispari – verbalizzazione delle sedute – responsabilità personale condivisa e non solo del Presidente

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 30 CTS ORGANO DI CONTROLLO **(agg. to con modifiche dell'art. 8 D.Lgs. 105/2018)**

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 30 CTS ORGANO DI CONTROLLO **(agg. to con modifiche dell'art. 8 D.Lgs. 105/2018)**

4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 30 CTS ORGANO DI CONTROLLO **(agg. to con modifiche dell'art. 8 D.Lgs. 105/2018)**

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 30 CTS ORGANO DI CONTROLLO **(agg.to con modifiche dell'art. 8 D.Lgs. 105/2018)**

Disposizione obbligatoria (O – S) in generale

Vi possono essere però diverse ipotesi

1. Nomina solo al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 dell'art 30 CTS. Prevedere l'organo di controllo tra gli organi associativi dell'ente individuando caratteristiche e regole di funzionamento in subordine al verificarsi delle condizioni. **(O – S)**
2. Ente di minori dimensioni che vuole nominare in autonomia l'organo di controllo. Siamo in presenza di una facoltà e quindi la procedura non può essere semplificata **disposizione facoltativa (F – NS)**
3. Vedi comma 6 secondo il quale l'ente può assegnare la revisione legale all'organo di controllo. Anche qui siamo di fronte ad una facoltà e quindi la procedura non può essere semplificata **disposizione facoltativa (F – NS)**

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 31 CTS REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Disposizione obbligatoria (O – S) al raggiungimento dei limiti dimensionali

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 31 CTS REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Laddove la revisione è obbligatoria vi saranno due organi distinti di controllo

La previsione statutaria si pone in particolare con riferimento alla procedura di nomina del revisore legale

Per le associazioni è l'assemblea a nominare e revocare il revisore

Per le fondazioni serve una espressa previsione statutaria (O – S)

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 32 CTS ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (agg.to con modifiche dell'art. 9 D.Lgs. 105/2018)

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Disposizione obbligatoria (O – S)

Vedi nota 12604 del 29/12/2017 del Min. Lavoro

ODV deve necessariamente assumere la forma associativa e rispettare il dettato del comma 1 dell'art. 32 CTS

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 32 CTS ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (agg.to con modifiche dell'art. 9 D.Lgs. 105/2018)

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Disposizione obbligatoria (O – S) se necessaria a riallineare le previsioni statutarie con quelle disposte dalla legge.

Disposizione facoltativa (F – NS) se non prevista e si vuole introdurre

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 34 CTS ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE (agg.to con modifiche dell'art. 10 D.Lgs. 105/2018)

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero dagli enti associati. indicate, tra i propri associati, Si applica l'articolo 2382 del codice civile

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Disposizione obbligatoria (O – S) per conformità alla norma.

CODICE DEL TERZO SETTORE – ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 35 CTS ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (agg.to con modifiche dell'art. 11 D.Lgs. 105/2018)

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.